



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

ALL. C)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER GLI A.S. 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022

TITOLO I – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica a favore di alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con la scuola frequentata dall’alunno, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore ed approvati dalla competente autorità scolastica.

L’orario di servizio, sia in ambito scolastico che extrascolastico, potrà essere sia mattutino che pomeridiano e secondo il calendario scolastico fissato. Detto calendario comprenderà le interruzioni per le festività natalizie e pasquali, oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per evenienze non preventivabili (elezioni, emergenze, ecc.)

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Assistenza educativa scolastica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi

Il servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale aventi i seguenti obiettivi:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico del minore attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;
- favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica dei minori sostenendone l’integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa.

Si concretizza in interventi educativi miranti a mantenere e/o migliorare le abilità motorie, comportamentali, comunicative e relazionali rientranti nella sfera dell’autonomia e della comunicazione personale di ogni soggetto con disabilità nel rispetto di quanto previsto nel piano educativo individualizzato o nel progetto di vita.

Destinatari: alunni diversamente abili residenti nel Comune di Rivanazzano Terme e inseriti presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile (NPI) di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica che attesti il bisogno di assistenza scolastica.

Modalità di funzionamento

Il Comune:

- cura la programmazione generale del servizio, con l’intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni degli assistiti, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;

- esercita le funzioni di coordinamento generale del servizio nel suo complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dal servizio comunale preposto e quelle affidate alla Ditta appaltatrice incaricata della gestione;
- vigila sull'esecuzione dell'appalto, verifica la rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta appaltatrice rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed attua il controllo e la verifica dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal servizio comunale preposto, in collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile, le istituzioni scolastiche del territorio, le famiglie e secondo le indicazioni e le direttive generali impartite dall'Amministrazione comunale.

La Ditta appaltatrice:

- collabora con il servizio comunale preposto alla programmazione generale del servizio;
- collabora con il servizio comunale preposto nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento a favore dei singoli utenti;
- fornisce le prestazioni educativo-socio-assistenziali;
- seleziona il personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);
- svolge l'attività di coordinamento e supervisione del personale, organizza regolari iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi nell'esecuzione del servizio;
- effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente la documentazione tecnico amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti gli interventi realizzati;
- effettua la verifica della corrispondenza del servizio effettivamente erogato con quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 - DURATA

Il contratto ha durata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, salvo proroga nelle more di nuovo affidamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici, in relazione all'organizzazione del calendario scolastico.

Il monte ore annuo è indicativamente stimato come segue: assistenza educativa disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: 3.080 ore annue.

Tale monte ore può essere aggiornato in base alle esigenze rilevate ed è pertanto indicativo e non impegnativo per il Comune. Ad ogni singolo assistente educatore saranno riconosciute ore per la programmazione e la verifica del progetto di intervento, da utilizzare per incontri con insegnanti, specialisti e con il servizio sociale comunale.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo annuo presunto per il servizio è quantificato come segue: ore presunte annue 3.080,00 x prezzo orario a base gara € 16,50.

Il valore presunto dell'appalto, come sopra calcolato, è pari a Euro 152.460,00.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di ridurre o aumentare il numero delle ore di servizio, con corrispondente riduzione od aumento del corrispettivo spettante, senza che da parte del soggetto aggiudicatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

La ditta aggiudicataria, qualora non si raggiungesse il monte ore annuo presunto sopraindicato non potrà vantare pretese o diritti di sorta nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I costi per il coordinamento del servizio dovranno essere compresi nell'offerta, e non dovranno comportare oneri aggiuntivi per il Comune. Il prezzo determinato in sede di gara resta fisso ed invariato.

Il servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.

ART. 5 – PERSONALE – REQUISITI ED OBBLIGHI – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione un numero di operatori adeguato alle specialistiche esigenze che verranno di volta in volta determinate.

Trattandosi di affidamento di servizio sotto soglia, non trova applicazione la clausola sociale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

Le prestazioni educative che la ditta o la cooperativa deve garantire nell'ambito del servizio in questione prevedono l'utilizzo di personale avente la qualifica di educatore con adeguata esperienza lavorativa documentabile di almeno 1 anno in servizi di assistenza scolastica/domiciliare minori. Per ogni figura professionale impiegata dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti la qualifica, il livello, il titolo di studio, ecc...

L'appaltatore deve garantire la presenza di un coordinatore del servizio, a cui fare riferimento per ogni possibile problematica relativa al servizio per periodici incontri di verifica e riprogrammazione del servizio stesso.

Durante l'espletamento del servizio il personale dovrà essere dotato di idonea tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 18 comma 1 lett. u) del D.Lgs. 81/2008.

I mezzi di trasporto per gli spostamenti del personale sono a carico della ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo offerto. Non è previsto nessun tipo di rimborso per le spese di questo tipo.

TITOLO II – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI

L'impresa aggiudicataria si impegna a:

- garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn-over del personale, allo scopo di stabilire continuità di rapporto con gli utenti. Non saranno tollerate sostituzioni, se non per cause di forza maggiore;
- provvedere con la massima urgenza alla sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire il servizio senza alcuna interruzione;
- comunicare tempestivamente il nominativo della persona assente, la durata dell'assenza e il nominativo del sostituto, che dovrà avere pari qualifica professionale;
- sospendere il servizio in caso di assenza dell'utente;
- trasmettere mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo delle ore prestate ed un prospetto analitico delle ore di servizio effettuate giorno per giorno dagli operatori debitamente compilato e sottoscritto da ogni rappresentante di istituto;
- garantire idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- garantire la partecipazione del coordinatore/responsabile del servizio alla programmazione annuale del servizio ed alle verifiche periodiche concordate con i servizi sociali comunali ed assicurare uno stretto contatto operativo dello stesso con i referenti comunali, degli istituti scolastici del territorio e dei servizi specialistici;
- comunicare tempestivamente eventuali problemi e/o disservizi;
- fornire ai propri educatori i materiali e le attrezzature comprese nell'offerta;
- fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio;
- osservare le disposizioni del D. Lgs 81/2008 e seguenti. A tal fine si dà atto che nel servizio oggetto della gara non sussistono rischi da interferenze in quanto l'attività dell'appaltatore non si interseca con l'attività

del Comune. Pertanto la stima dei costi per la sicurezza derivante dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze si considera pari a zero.

Resta inteso che l'appaltatrice, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto - degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro - all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di sicurezza dei dati personali" e s.m.i. indicando il responsabile della privacy. Gli operatori dell'impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio. L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato dell'esecuzione dei servizi mantenga riservati i dati e le informazioni personali di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. - all'osservanza delle norme che regolano il diritto al lavoro delle persone disabili (Legge 68/99).

ART. 7 - RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONI

In relazione all'oggetto dell'appalto, l'impresa risponderà di ogni danno che potesse derivare alle strutture interessate, ad utenti o a terzi durante lo svolgimento del servizio, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'impresa aggiudicataria deve a tal fine stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile generale verso terzi (con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per ogni sinistro, € 1.500.000,00 per persona e € 1.500.000,00 per danni a cose).

In ogni caso l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio condizioni economiche non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi degli stessi ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla legge 327/00. Nel caso che il servizio venga assegnato ad una Cooperativa, la stessa si impegna alla piena ed integrale applicazione ai dipendenti e ai soci-lavoratori del vigente Contratto Collettivo di Lavoro Cooperative Sociali, nonché del Contratto Integrativo Provinciale in essere. L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi:

- del datore di lavoro,
- del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- del medico competente,
- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora nominato.

In adempimento della Legge n. 123/2007 l'impresa dovrà altresì tenere presente nell'offerta formulata i costi sostenuti per la sicurezza in relazione al costo del presente servizio.

Inoltre la ditta appaltatrice deve garantire che:

- venga realizzato ed attuato il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e vengano garantite tutte le attività da esso derivanti;
- tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato, compresi gli addetti designati per incarichi specifici (prevenzione incendi e primo soccorso); prima dell'inizio del servizio, dovranno essere comunicati i nominativi di questi addetti e dovranno essere presentati i relativi attestati di frequenza e di superamento del relativo corso;
- il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici ove previsti; prima dell'inizio del servizio, dovrà essere presentata un'autocertificazione relativa all'esistenza delle attestazioni all'idoneità alla mansione, rilasciate per ciascun dipendente da parte del medico competente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 9 – RAPPORTI TRA L'IMPRESA E IL COMUNE

L'impresa si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un coordinatore, referente unico per i rapporti con il Comune, che dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria che coincide con l'orario di servizio. Il lavoro tra Comune e impresa verrà ricordato attraverso tre incontri di programmazione iniziale, intermedia e finale rispetto all'anno scolastico. Alla fine dell'anno scolastico, l'impresa garantisce l'invio al Comune di una relazione sull'andamento tecnico del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. L'impresa è tenuta a fornire in qualsiasi momento dati e informazioni circa l'andamento del servizio e l'adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 10 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. È vietato cedere a terzi il contratto. L'eventuale subappalto risulta disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs, 50/2016 e s.m.i..

TITOLO III – OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTANTE

ART. 11 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate a seguito di trasmissione tematica di regolari fatture mensili posticipate, che verranno liquidate, previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, salvo ulteriori termini più ampi concordati tra le parti. Alla fattura deve essere allegato un prospetto riepilogativo delle ore prestate ed un prospetto analitico delle ore di servizio effettuate giorno per giorno, suddivise per servizio e tipologia di scuola. Resta inteso che non saranno liquidate all'aggiudicatario ore effettuate in eccedenza al monte ore concordato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'importo addebitato. L'appaltatore assume tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo presunto dell'affidamento, sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/1993).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e nei casi di cui al comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione dell'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI v. disciplinare

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: erika.bianchi@pec.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 14 - REFERENTE COMUNALE

Il referente del Comune di Rivanazzano Terme è il responsabile del settore Amministrativo, cui competono le funzioni di verifica e controllo del servizio. Per lo svolgimento di tali funzioni il responsabile si avvale della collaborazione del personale dei servizi sociali e dell'ufficio istruzione.

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE

Oltre a quanto già stabilito dal precedente art. 10 il Comune ha facoltà in qualsiasi momento, di attuare verifiche e controlli, mediante ispezioni, sondaggi, indagini, anche in collaborazione con i referenti delle scuole presso le quali il personale è impiegato, al fine di accertare il regolare svolgimento dello stesso e il raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati

TITOLO IV CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALI

Qualora dovessero rilevarsi inadempienze della ditta aggiudicataria nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato e/o nelle relative modalità di gestione presentate in sede di gara, il Comune procede all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non interponga

opposizione o non fornisca, nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione, elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate viene applicata una penale compresa tra € 100,00 e € 2.500,00, a seconda della gravità, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale. Più specificatamente, e a puro titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono: a. € 2.500,00 nei casi di interruzione del servizio (qualora durante il singolo anno scolastico si verificano tre o più interruzioni, è facoltà dell'Amministrazione comunale di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 C.C., della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio); b. Da € 250,00 a € 1.500,00 per ritardi nello svolgimento del servizio; c. Da € 1.000,00 a € 2.500,00 per mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio, previste dal presente Capitolato Speciale; b) Da € 1.000,00 a € 2.500,00 comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli alunni/studenti assistiti da parte degli educatori; a. Da € 250,00 a € 2.500,00 per ulteriori tipologie di inadempienza. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per le singole Amministrazioni comunali, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte). La penalità viene comminata mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penalità, il servizio non fosse espletato con la massima cura e puntualità. È comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, così sommariamente riassumibili: a. motivi di pubblico interesse, in qualunque momento; b. perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara; c. cessazione dell'attività da parte della Ditta; d. abbandono del servizio; e. interruzione, in tutto o in parte, del servizio; f. inosservanza del divieto di cessione del contratto a terzi; g. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; h. frode, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; i. ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di penali Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

1. L'appaltatore dichiara con la sottoscrizione ed accettazione del presente capitolato, ed il Comune ne prende atto:

- a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;
- b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- c) l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

d) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

3. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

4. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme in vigore. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.rivanazzanoterme.pv.it, sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile di Settore dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere, non definibili in accordo fra le parti, sono devolute alla competenza del foro del Tribunale di Pavia.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti.